



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

Ai gentili Clienti

Loro sedi

CIRC. N. 01/2018

Castelfranco Veneto, 15 gennaio 2018

Oggetto: **CREDITO D'IMPOSTA SPESE DI FORMAZIONE**

La Legge di Stabilità di recente approvazione (Finanziaria 2018), ai commi 46-56 prevede un credito d'imposta per **spese di formazione da sostenersi a decorrere dal 2018**.

Il Credito d'imposta spetta per il 40% delle spese relative al **costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione** svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali nei seguenti ambiti (allegato A alla Finanziaria 2018):

- a) vendita e marketing;
- b) informatica;
- c) tecniche e tecnologie di produzione.

È **esclusa la formazione ordinaria / periodica** organizzata dall'impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro / protezione dell'ambiente ed ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite con contratti collettivi aziendali / territoriali.

Il nuovo credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito / base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000;

- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere **certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale / collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta da un revisore legale / società di revisione legale dei conti.

Le spese per la certificazione sostenute da tali ultime imprese sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi.

È demandata ad uno specifico Decreto del MISE l'emanazione delle disposizioni attuative.

Lo Studio ha possibilità di rilasciare detta certificazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti per la fornitura di questi servizi di alta formazione.

Distinti saluti.

M. Pellizzer

J. Vivian